



Prot. n. 19

Cagliari, 3 marzo 2025

**Al Direttore Generale ARGEA
Al Personale dell'Agenzia ARGEA
Proprie SEDI**

Oggetto: Applicazione dell'Accordo Quadro sul Lavoro Agile presso l'Agenzia ARGEA.

Le scriventi Organizzazioni sindacali hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte degli iscritti sul mancato rispetto, in alcuni Servizi, di quanto previsto, in riferimento all'applicazione del Lavoro Agile, sia nell'Accordo Quadro che nel POLA 2025 dell'Agenzia.

In particolare si cerca di non concedere il numero minimo di giorni settimanali previsti, e/o di concederli a mesi alterni, paventando un possibile sfioramento della percentuale minima prevista del personale che può accedere al Lavoro Agile. Nella pratica, pare si costringano i colleghi a formulare richieste per un solo giorno settimanale o due giorni a mesi alterni, ponendo come alternativa la possibilità di non vedersi accordare il lavoro agile per sfioramento del limite del 50%.

A tale proposito, giova ricordare che il 30% è la percentuale minima di personale che può essere in Lavoro Agile ma che questa può essere elevata, senza diminuire l'efficienza e l'operatività dei colleghi che ne usufruiscono e non deve essere utilizzata come strumento per limitare i giorni minimi richiedibili da ciascun dipendente.

Al riguardo si rappresenta che l'art. 6, comma 5, dell'Accordo Quadro relativo alla disciplina del lavoro agile del 23/04/2025, e come peraltro riportato nel Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A) di Argea del 2025, art. 5, comma 5, il *"lavoro agile può essere articolato, in sede di accordo individuale su base settimanale, mensile su base settimanale, mensile e plurimensile e, in quest'ultimo caso in un arco di tempo che non ecceda l'anno solare. L'articolazione del lavoro agile è programmabile, fermo restando il principio della prevalenza, secondo le seguenti modalità nella misura minima, salvo diversa scelta del/della dipendente, di:*

- a) 2 giorni alla settimana in caso di articolazione settimanale;*
- b) 10 giorni al mese in caso di articolazione mensile;*
- c) 120 giorni all'anno solare in caso di articolazione plurimensile."*

La normativa vigente, al di fuori delle modalità sopra riportate, non prevede la possibilità, di andare al di sotto delle due giornate per settimana né l'alternanza del lavoro agile a mesi alterni per conservare le due giornate minime assentibili, ed una *"diversa scelta"* rispetto alla modalità minima, spetta allo stesso dipendente che non può essere costretto ad effettuare scelte difformi dall'accordo contrattuale sotto la minaccia, neppure tanto velata, di vedersi rifiutata l'istanza per addivenire all'accordo individuale, così come sembrerebbe verificarsi nella realtà..

Pertanto ogni difforme applicazione dell'Accordo, rischia di compromettere il corretto svolgimento del lavoro agile nel rispetto dei principi di equità e uniformità, non solo in riferimento al Sistema regione, ma anche all'interno della stessa Agenzia.


Si rammenta, in proposito, che la stessa Assessora al personale, con nota prot. 454 del 30/0172025, che si allega, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Sindacali in merito alla mancata e non uniforme applicazione dell'Accordo Quadro per il Lavoro Agile all'interno del Sistema Regione, ha evidenziato la necessità di garantire il pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo sottoscritto dal CO.RA.N. e dalle OO.SS. in data 23 aprile 2024, che costituisce parte integrante del CCRL vigente.

Alla luce di quanto sopra, si chiede, pertanto, di dare disposizioni per far rispettare quanto previsto dall'Accordo quadro e dal POLA dell'Agenzia, restando disponibili a un incontro chiarificatore.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti.

LE SEGRETERIE REGIONALI

UIL-FPL



FESAL

